

Alla cortese attenzione degli istituti scolastici e dei loro direttori

Utilizzo di foto e immagini che ritraggono minori

Gentile dirigente,

il presente documento intende fornire una panoramica generale rispetto alla tematica dell'utilizzo delle foto degli alunni, da pubblicare all'interno del sito web istituzionale, pagina Facebook e/o giornalino interno.

Nei giorni scorsi, è stato posto all'attenzione di chi scrive un quesito circa la possibilità di utilizzo e pubblicazione dell'immagine di alunni all'interno del sito web istituzionale o sulle pagine social (es. Facebook), consegnando unicamente informativa al genitore, senza quindi la gestione del consenso al trattamento.

Per poter fornire una panoramica su tale tematica, estremamente importante e delicata, risulta necessario fare riferimento a due normative:

- la legge sui diritti di autore (legge n. 633/1941; in particolare articoli 96 e 97)
- le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 laddove non incompatibile)

L'art. 96 della normativa in materia di diritto d'autore stabilisce che *"Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa"*. Stando a quanto stabilito dalla normativa prima di utilizzare un'immagine risulta quindi necessario richiede il consenso.

L'art. 97 prescrive poi che *"non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico"*.

Prendendo in esame invece Il "vecchio" Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003, in particolare l'art. 18 al 4° comma) viene prescritto che *"... i soggetti pubblici (nel trattamento dei dati) non devono richiedere il consenso dell'interessato"*.

Individuate le fonti normative di riferimento, ad opinione di chi scrive, i temi su cui soffermarsi sono:

1. possibilità di non gestire il consenso per scopi scientifici, didattici o culturali
2. diritto del minore alla riservatezza
3. possibilità di dimostrare di aver informato i genitori circa l'utilizzo delle immagini

Considerare la pubblicazione di immagini e foto nel sito web istituzionale o nei social network rientrando negli "scopi scientifici, didattici o culturali" citati, potrebbe sembrare soluzione snella e ottimale: Siamo in una scuola - gli scopi sono didattici e culturali.

Tale impostazione risulta però conforme rispetto al principio di necessità del trattamento, cardine del Regolamento Europeo? Siamo sempre in grado di motivare bene la scelta e di definire la relazione tra la diffusione di dati/immagini e lo scopo in questione?

Ovvero: in che modo la pubblicazione delle foto degli alunni - identificabili - sul sito web o su Facebook configura scopo scientifico, didattico o culturale? Per raggiungere quello scopo era indispensabile la pubblicazione di foto e immagini?

Ecco che in tale contesto sito web e social network hanno certamente un livello di rischio più alto rispetto per esempio ad un giornalino interno.

La tutela del minore resta l'aspetto centrale da tutelare, il bene giuridico oggetto di protezione. Anche l'Autorità Garante, pur contemplando la possibilità di ritrarre minori in situazioni positive (premiazioni, ricreazione, momenti di gioco), specifica di ritrarli "da una certa distanza che li renda non identificabili".

Le foto si riferiscono a momenti importanti per i ragazzi, per la scuola e per la comunità scolastica. Chi pubblica è mosso dal desiderio di condividere il momento e l'emozione che l'evento ha scaturito. Attenzione: la prudenza va sempre considerata ed è un elemento imprescindibile.

Ecco quindi che la possibilità di derogare al consenso dovrebbe essere, prudentemente, applicata in senso restrittivo. In caso di controversia, infatti, chi è chiamato a giudicare, potrebbe stabilire che la pubblicazione non sia avvenuta esclusivamente per scopi scientifici, didattici o culturali, ritenendola quindi eccedente rispetto alla finalità perseguita. Lo stesso dicasi per l'attività giornalistica: anche qui si tratta di ponderare con la massima attenzione gli interessi "in gioco".

Il consenso ha quindi l'obiettivo di ovviare a situazioni in cui l'esclusività degli scopi possa essere messa in dubbio. Anche perché il primo aspetto, nonché il più importante da tutelare, non sono gli scopi della scuola, ma la tutela della riservatezza (e della sicurezza) degli alunni/dei bambini.

Non va poi dimenticato l'onere della prova in capo al Titolare del trattamento. Nonostante si possa configurare una finalità istituzionale per il trattamento delle immagini, per cui potrebbe risultare sufficiente la consegna dell'informativa, il Titolare del trattamento deve in ogni caso dimostrare di aver adottato misure di sicurezza idonee ed adeguate per la tutela dei dati

personali, in ottemperanza al principio di accountability (responsabilizzazione) che guida tutta la struttura del Regolamento Europeo 2016/679. L'espressione naturale di tale consapevolezza può essere rappresentata dal consenso, con cui viene manifestata una chiara volontà da parte dei genitori.

In questo modo, viene pertanto perseguito il duplice obiettivo di tutela del minore, nonché risulta possibile dimostrare la responsabilizzazione e le scelte del Titolare del trattamento per tutelare in modo adeguato i dati personali degli alunni

A fronte di tale disamina, si suggerisce quindi di procedere alla gestione del consenso per il trattamento delle immagini, in particolar modo per quanto riguarda sito web dell'istituto e social network, con l'obiettivo di tutelare il minore, permettendo ai genitori di poter esprimere il loro consapevole consenso.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, saluto cordialmente.

Il DPO

Dott. Andrea Avanzo